

COMUNE DI VICENZA

ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza comunale, addì 6 novembre 2019

TRA

Il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241) rappresentato dal signor Tirapelle avv. Maurizio, nato a Gambellara (VI) il 9 maggio 1958, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Direttore del Servizio Patrimonio – Abitativi, che agisce in esecuzione delle determinazioni dirigenziali N. Gen. 1951/2019 e N. Gen. 1955/2019

E

WIND TRE S.p.A. con Socio Unico, Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.a r.l., con sede legale in RHO (MI), Via Largo Metropolitana n.5, iscrizione al Registro Imprese del Tribunale di Milano e Codice fiscale 02517580920, Partita IVA 13378520152, capitale sociale €474.303.795,00 interamente versato, rappresentata ai fini del presente atto dal signor Vigna Gaetano (codice fiscale VGNGTN66P12D086W) nato a Cosenza il 12 settembre 1966, in qualità di procuratore, in virtù della procura Rep. n. 18583 Racc. n. 6031 del 15 gennaio 2018 per atto del Dr. Bollini Luca notaio in Milano e registrata all’Agenzia delle Entrate di Milano 2 il 22 gennaio 2018, Serie 1T N. 2579, domiciliato per la carica presso la sede della società e munito dei necessari poteri, in seguito indicata anche come Concessionaria

Premesso:

- che con atto 2 agosto 2012, firmato in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale 18 aprile 2012 n.107 e registrato in Agenzia delle Entrate a Vicenza il 7 agosto 2012 al N.3610 Priv.S. 3, il Comune di Vicenza concesse

Comune di Vicenza Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0176107/2019 del 07/11/2019 Firmatario: GAETANO VIGNA, MAURIZIO TIRAPELLE

a Ericsson Telecomunicazioni SpA di installare e mantenere una Stazione Radio Base per il servizio di telefonia mobile presso un'area del Cimitero Maggiore in Via Ragazzi del '99, individuata al Catasto Terreni al foglio 78 mappale 1661 porzione;

- che Wind Telecomunicazioni SpA è subentrata a Ericsson Telecomunicazioni SpA nel suddetto atto di concessione 2 agosto 2012 come da lettera PGN 65402 del 5 settembre 2013 agli atti;

- che l'atto di concessione 2 agosto 2012 ha avuto decorrenza dal 1° ottobre 2013 come da lettera di Wind Telecomunicazioni SpA datata 3 ottobre 2013 e agli atti;

- che con atto rogito del notaio Stefano Rampolla del 9 novembre 2016 Rep. n.57141, Racc. n.14616, avente effetto giuridico dal 31 dicembre 2016, Wind Telecomunicazioni S.p.A. è stata fusa per incorporazione a H3G S.p.A., e la società risultante ha assunto la denominazione Wind Tre S.p.A. con sede legale attualmente in Rho (MI), Via Largo Metropolitana n.5;

- che l'atto di concessione 2 agosto 2012 è scaduto il 30 settembre 2019;

- che il nuovo regolamento per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 3 aprile 2018 n.14, ha assoggettato al regime COSAP anche le occupazioni di demanio o patrimonio indisponibile con stazioni radio base per la telefonia mobile;

- che la Giunta comunale con deliberazione n.177 del 21 novembre 2018 ha approvato le tariffe COSAP per l'anno 2019;

Si conviene quanto segue

Articolo 1 - Oggetto.

Il Comune di Vicenza concede a Wind Tre SpA di mantenere una Stazione Radio Base (SRB) per l'espletamento del servizio di telefonia mobile installata presso il Cimitero Maggiore in Via Ragazzi del '99, su un'area di circa mq 24 individuata al Catasto Terreni al foglio 78 mappale 1661 porzione.

Articolo 2 - Modalità d'installazione della Stazione Radio Base.

La Stazione Radio Base è stata installata come da domanda NUT 443/2012.

Articolo 3 - Installazione di altre Stazioni Radio Base presso l'area oggetto del presente atto di concessione (co – siting).

Wind Tre SpA si impegna ad accettare che siano installate SRB di altre società, se possibile, sul sito presso l'area di proprietà comunale oggetto del presente atto di concessione.

Nel caso di co-siting presso l'area oggetto del presente atto di concessione, Wind Tre SpA si impegna a rispettare quanto stabilito in merito nel presente atto ed inoltre a regolare con le altre società che hanno installato SRB i rapporti conseguenti all'utilizzo delle strutture promiscue presenti presso il sito.

Articolo 4 - Durata della concessione.

Il presente atto di concessione ha la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 1° ottobre 2019.

Alla scadenza, la concessione potrà essere rinnovata a condizioni da determinarsi, previa adozione di formale e apposito atto. In ogni caso è escluso il rinnovo tacito.

Articolo 5 - Canone annuo.

Wind Tre SpA deve versare annualmente al Comune di Vicenza il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), come da apposito Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale 3 aprile 2018 n.14.

Per l'anno 2019 il canone COSAP ammonta a €15.000,00 (quindicimila/00) come stabilito dalla deliberazione di Giunta comunale n.177 del 21 novembre 2018.

Il canone è da intendersi omnicomprensivo relativamente all'area concessa, alle aree interessate dal passaggio dei cavi e da quant'altro necessario per il funzionamento della stazione radio base.

Articolo 6 - Revoca della concessione.

In qualsiasi momento il Comune di Vicenza ha la facoltà di revocare la concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previo preavviso, da comunicarsi mediante lettera raccomandata, di almeno 120 giorni rispetto alla data in cui la revoca deve avere esecuzione.

Articolo 7 - Recesso da parte della concessionaria.

Wind Tre SpA ha la possibilità di recedere in qualsiasi momento dal presente atto di concessione, con preavviso, da comunicarsi mediante lettera raccomandata, di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso in cui receda, Wind Tre SpA non avrà diritto alla restituzione del canone versato.

Articolo 8 - Esclusione di responsabilità per la custodia della Stazione Radio Base.

Il Comune di Vicenza non è responsabile della custodia dell'impianto installato sull'area di proprietà comunale, pertanto Wind Tre SpA, con la firma del presente atto di concessione, libera il Comune di Vicenza da qualsiasi conseguenza dannosa che dovesse occorrere all'impianto medesimo durante la durata della presente concessione.

Articolo 9 - Rimozione della Stazione Radio Base.

Allo scadere del presente atto di concessione, in caso di revoca da parte del Comune di Vicenza o in caso di recesso da parte di Wind Tre SpA, detta società, a propria cura e spese e nei tempi tecnici strettamente necessari, deve rimuovere la SRB e mettere in pristino stato l'immobile di proprietà comunale.

Nel caso di co – siting, le società aventi SRB presso il sito al momento della cessazione per qualsiasi motivo del rapporto con il Comune di Vicenza, sono solidalmente responsabili della rimozione delle SRB e della messa in pristino stato dell'area di proprietà comunale.

Articolo 10 - Esenzione di responsabilità per danni a persone e/o cose a causa dell'installazione della Stazione Radio Base.

Wind Tre SpA si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all'area di proprietà comunale presso cui è installata la SRB e solleva il Comune di Vicenza, che ha esclusivamente concesso di mantenere la SRB già installata, da ogni responsabilità per gli eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi a seguito della presenza della SRB.

Articolo 11 - Accesso all'area di proprietà comunale.

Wind Tre SpA, direttamente o mediante personale da essa incaricato, avrà facoltà di accedere all'area di proprietà comunale in cui è installata la SRB per effettuare tutti gli interventi relativi alla conduzione, manutenzione e controllo dell'impianto, impegnandosi in ogni modo a recare il minor disagio possibile al Comune di Vicenza e a coloro che operano presso l'immobile in cui l'area è parte ovvero lo utilizzino.

Articolo 12 - Spostamento della SRB nel caso di interventi presso il Cimitero Maggiore.

Wind Tre SpA si impegna, nel caso in cui il Comune di Vicenza programmasse interventi migliorativi presso il Cimitero Maggiore, a spostare a propria cura e spese le strutture installate, che non devono comunque creare ostacoli ad eventuali lavori, ferma restando l'esigenza di Wind Tre SpA di garantire la continuità del servizio di telefonia mobile.

Articolo 13 - Modifiche del presente atto di concessione.

Qualsiasi modifica del presente atto di concessione sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le Parti

Articolo 14 - Divieto di sub concessione o di cessione dell'atto di concessione.

E' fatto espresso divieto a Wind Tre SpA di sub concedere il diritto concessole dal Comune di Vicenza ovvero di cedere a terzi il presente atto di concessione, salvo il caso di aziende del gruppo Wind Tre SpA o di cui la concessionaria faccia parte.

Articolo 15 - Mancato pagamento del canone annuo.

Nel caso di mancato puntuale pagamento del canone annuo da parte di Wind Tre SpA, il Comune di Vicenza può dichiarare la decadenza della

concessione, fermo restando l'obbligo della concessionaria di corrispondere quanto dovuto e il risarcimento del danno a favore del Comune di Vicenza.

Articolo 16 - Carattere precario dell'atto di concessione.

Wind Tre SpA dichiara di essere a conoscenza che il rapporto con il Comune di Vicenza, conseguente al presente atto, ha carattere di concessione amministrativa, e che pertanto è sottratto alle norme del diritto privato e soggetto alle norme e ai principi del diritto amministrativo, potendo essere la concessione revocata in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico a giudizio insindacabile del Comune di Vicenza.

Articolo 17 - Garanzie.

A garanzia del pristino stato dei luoghi alla fine del rapporto, nonché a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto di concessione, Wind Tre SpA deve costituire presso la Tesoreria comunale un deposito cauzionale d'importo pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) ovvero presentare fideiussione bancaria di pari importo.

Qualora per qualsiasi motivo il Comune di Vicenza dovesse utilizzare la garanzia, Wind Tre SpA dovrà ricostruirla nell'ammontare stabilito di € 10.000,00 (diecimila/00) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con cui il Comune di Vicenza l'avviserà dell'avvenuto utilizzo.

Articolo 18 – Comunicazione dati personali.

In materia di privacy, le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003, adeguato al Regolamento UE 679/2016 dal D.Lgs. 101/2018.

Articolo 19 - Spese.

Il presente atto, concessione amministrativa, è redatto nella forma della scrittura privata registrata.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla firma del presente atto sono a carico di Wind Tre SpA che dovrà provvedere a propria cura e spese alla registrazione dell'atto medesimo presso l'Agenzia delle Entrate.

Articolo 20 – Foro competente.

Tutte le controversie relative al presente atto saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza.

Articolo 21 – Domicili contrattuali.

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio,

Comune di Vicenza: in Corso Palladio n.98 – 36100 – Vicenza;

Wind Tre Spa: in Largo Metropolitana n.5 – 20017 – Rho (MI).

PLANIMETRIA Stato sovrapposto


Scala 1:50

Prospetto B




conchiglia Enel

Recinzione keller



Area Apparecchi Wind



COSTRUZIONI

Altro proprietà

5
1
2

Polo porta antenne
H=18.00 m


+0.00m

N

ANTENNE GSM/DCS/UMTS

SETTORE	ORIENT.	H.A.(m)	C.E.(m)
1	0°	1.933	+23.00
2	130°	1.933	+23.00
3	230°	1.933	+23.00


Area Altro Gestore



Prospetto A



Recinzione esistente



Sito: VIA RAGAZZI DEL 99 | Cod.: VI235

Tav: Planimetria stato sovrapposto

Progettista: Ing. Mario Rampini

Eseguito da: Ing. Alessandro Berto


Comune: Vicenza

Scala: 1:50

Ver: 00

Data: 11/10/2011

File: 04256_P0407_EL_00_0008.dwg



TAVOLA

10

10/10/2011

10/10/2011